

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 15/01/2021

FATTO

La ricorrente, premesso di essere titolare di due buoni postali fruttiferi appartenenti alla serie "Q/P" del valore nominale di Lire 250.000 ciascuno, rispettivamente emessi il 12/08/1989 e il 2/05/1990, evidenzia che la data di emissione è successiva all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 (1° luglio 1986), che la stampigliatura originaria posta sul retro prevede un regime di rimborso più favorevole rispetto a quello stabilito dal citato D.M. e che col timbro sovrapposto alla tabella originaria sono stati indicati nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, mentre per il periodo compreso fra il 21° ed il 30° anno non sono state modificate le condizioni di rendimento originariamente previste, che il resistente ha liquidato una somma inferiore a quanto spettante in virtù delle condizioni di rimborso applicabili, e, alla luce di tutto ciò, chiede la liquidazione dei buoni in base al rendimento previsto dalle tabelle originarie riportate sul retro dei buoni, oltre spese legali.

L'intermediario resistente, nelle proprie controdeduzioni, in via preliminare eccepisce l'incompetenza temporale dell'ABF, in quanto la controversia ha ad oggetto BPF sottoscritti prima dell'1/01/2009, nonché l'incompetenza per materia dell'ABF, deducendo che i buoni postali fruttiferi e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. Bancario. Nel merito, deduce che: i buoni sono costituiti, come stabilito dagli

artt. 4 e 5 D.M. 13.06.1986, dal cartaceo della precedente serie, su cui sono stati apposti sul fronte il timbro recante la lettera corretta di appartenenza della serie “Q/P” e sul retro, in modo chiaro ed univoco, il timbro dei nuovi tassi di interesse applicati, corrispondenti alla serie “Q/P” sottoscritta, così come previsti dalle tabelle allegate al D.M. citato; il rendimento relativo alla serie di appartenenza è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent’anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) e un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all’emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto; i timbri indicanti l’appartenenza alla Serie “Q/P” sono stati apposti in modo conforme a quanto disposto dal D.M., modificando i tassi indicati dalla stampigliatura originaria; il D.M. stabilisce che i buoni recanti i predetti timbri sono soggetti alle condizioni economiche previste per la serie “Q”; in ogni caso, il contenuto del D.M. era conosciuto, o avrebbe dovuto esserlo, da parte del sottoscrittore; l’importo rimborsato è stato quantificato in conformità alle previsioni del D.M.; ex art. 6 D.M., ai buoni appartenenti alla serie precedente alla “Q”, compresa la serie “P”, si applicano i saggi di interesse fissati dal D.M. anche per il periodo tra il 21° ed il 30° anno. Conclude per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La ricorrente vi replica contestando le avverse deduzioni e riportandosi al contenuto del ricorso; insiste nella richiesta di riconoscimento del rendimento secondo le condizioni originarie riportate a tergo per il periodo dal 21° al 30° anno.

DIRITTO

In via preliminare occorre verificare la fondatezza delle eccezioni sollevate dal resistente di inammissibilità della domanda per incompetenza temporale e per materia dell’Arbitro adito.

L’incompetenza temporale viene motivata sull’assunto che i BFP in lite sono stati emessi prima del 1° gennaio 2009.

Invero, è pacifico l’orientamento di questo Arbitro per il quale sussiste la competenza temporale in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 purché ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, il cui *petitum* non si basi su vizi genetici del rapporto (dando luogo all’incompetenza temporale) ma attenga ad un fatto successivo il cui compimento sia occorso (o doveva occorrere) in un momento successivo al 1° gennaio 2009 (sussistendo nel qual caso la competenza dell’ABF).

Nel caso di specie, lamentando la ricorrente la parziale liquidazione del dovuto da parte del resistente, il momento da tenere in considerazione per determinare la sussistenza o meno della competenza dell’ABF è quello della richiesta di rimborso.

L’incompetenza per materia viene eccepita sostenendo che i buoni fruttiferi postali siano prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale.

Anche qui, invero, in base a pacifica giurisprudenza dell’ABF sussiste la competenza a conoscere le controversie che riguardino i buoni fruttiferi postali, in quanto si nega agli stessi la qualifica di “*strumenti finanziari*”, e in via derivata di “*prodotti finanziari*” suscettibili di “*collocamento*” ai fini dell’applicazione del T.U.F., essendo essi incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati.

Dall’esame della documentazione in atti emerge che i buoni sono stati emessi successivamente all’entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 (1° luglio 1986).

Sul fronte è apposta l’indicazione originaria della serie “P” e il timbro recante la serie “Q/P”; sul retro compare la stampigliatura originaria facente riferimento ai rendimenti previsti per la serie “P” fino al 30° anno, e un timbro sovrapposto alla preesistente griglia

che riporta i nuovi rendimenti previsti per la serie “Q” solo fino al 20° anno; per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno non sono state modificate le condizioni di rendimento originariamente previste.

Premesso che deve ritenersi valida la modifica dei tassi fino al 20° anno (compreso) poiché regolarmente stampigliata sul titolo, per gli interessi da applicare al periodo compreso fra il 21° ed il 30° anno, in mancanza di indicazione sul titolo della modifica dei tassi rispetto alla stampa originaria, si osserva quanto segue.

In adesione all’orientamento della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (CC, SSUU, 15/06/2007, n. 13979), secondo il quale *“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali – destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori – che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono”*, il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, già con le decisioni nn. 5673, 5674, 5675 e 5676 dell’8/11/2013, aveva statuito che: *“Se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono (...) la promissio ingenera un affidamento che merita tutela se non altro con riferimento agli elementi essenziali del contratto su cui si forma il consenso del contraente privato (...) Se in effetti nei rapporti fra le parti (...) le indicazioni contemplate nei singoli titoli possono prevalere su quelle emergenti dal precedente regolamento ministeriale istitutivo della serie di appartenenza, questa soluzione ha motivo di essere estesa all'ipotesi in cui la divergenza concernesse i termini relativi alla fruttuosità e alla riscossione dei titoli, sempreché le indicazioni su di essi riportate, considerate nel loro complesso, fossero sufficientemente univoche dall'avere ragionevolmente ingenerato un affidamento in capo al risparmiatore”*.

Tornato di recente sull’argomento, il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 6142/2020, ha confermato il principio di diritto per cui nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal Testo Unico approvato con D.P.R. 29/03/1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, restando ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

Pertanto, per entrambi i buoni in lite devono essere riconosciuti gli interessi secondo l’originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti (fino al 20° compreso) i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al D.M. 13/06/1986.

Non può essere accolta la richiesta di ristoro delle spese legali, non rimborsabili quale autonoma voce di costo ma solo se consistenti in un effettivo pregiudizio subito dal ricorrente da provare documentalmente (Collegio di Coordinamento, decisione n. 3498/2012); nel caso di specie, invece, la ricorrente non ha offerto nemmeno un principio di prova scritta di aver sostenuto tali spese.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto ai buoni serie Q/P, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI